



Comune di Rovereto

SOSTENIBILITA' E QUALITA' DEL VIVERE URBANO
Ufficio Mobilità



Oggetto: **servizio di lamatura e/o sgombero neve con eventuale spargimento di sale e/o pietrisco in corrispondenza dei piazzali e degli spazi delle pertinenze scolastiche del Comune di Rovereto, stagione invernale 2023-2024.**

Elaborato: **D.R.120.1 – schema capitolato d’oneri**

Data: **settembre 2023**

Il funzionario tecnico progettista, responsabile dell'ufficio:
geom. Marino Salvetti

Comune di Rovereto

piazza Podestà, 11 - 38068 Rovereto TN
centralino 0464 452111 - nr. verde 800 186595
indirizzo web www.comune.rovereto.tn.it
p. iva e c.f. 00125390229

Servizio Sostenibilità e Qualità del Vivere Urbano

via Cartiera, 13 - 38068 Rovereto TN
tel. 0464 452314
indirizzo e.mail certificata vivereurbano@pec.comune.rovereto.tn.it

ufficio Mobilità

via Cartiera, 13 - 38068 Rovereto TN
tel. 0464 452200 - 0464/452145
fax 0464 452390
indirizzo e.mail: trafficotrasporti@comune.rovereto.tn.it

Art. 1 – Oggetto e importo

1. Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento in economia dello sgombero neve con spargimento di sale/pietrisco (forniti dall'Amministrazione) per trattamenti antighiaccio sui piazzali e sugli spazi pertinenziali costituenti pertinenza scolastica per la stagione invernale 2023-2024. In termini puntuali di seguito si elencano gli spazi pertinenziali che dovranno essere interessati dal servizio:

Asili Nido:

- n. 1 L'AQUILONE (ex Omni) Via Saibanti, 4
- n. 2 IL GRILLO (Brione) Via Puccini, 22
- n. 3 LA COCCINELLA (Livenza) Via Livenza, 27
- n. 4 LA CICOGNA (Fucine) Via Volta, 15
- n. 5 PRIMI PASSI (ex Borgo Sacco) Via Domenico Udine, 21
- n. 6 MARGHERITA ROSMINI Corso Rosmini, 3
- n. 7 IL GIRASOLE (MARCO) Via Dolni Dobrouc, 5
- n. 8 NORIGLIO Via Romani, 4
- n. 9 MILLECOLORI Via Chiocchetti

Scuole infanzia provinciali

- n. 1 GIARDINO INCANTATO Via Venezia, 11
- n. 2 DON ROSSARO Via Telani, 4 - San Giorgio
- n. 3 C. BATTISTI Via Domenico Udine, 21
- n. 4 RIONE NORD Via Saibanti, 4
- n. 6 BRIONE Via Puccini, 26
- n. 7 S. ILARIO Via P. Monti, 4-6
- n. 8 NORIGLIO Via Romani, 4
- n. 9 GIROGIROTONDO Via Livenza, 27 – Lizzana
- n. 11 FUCINE Via Volta, 17

Scuole dell'obbligo

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO EST

- Scuola primaria "R. Elena" Via Dante, 41
- Scuola secondaria I grado "D. Chiesa" Corso Rosmini, 86

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO SUD

- Scuola primaria "D. Alighieri" Via Benacense, 32
- Scuola primaria "F. Guella" Via Piave – Lizzana
- Scuola primaria "A. Rosmini" di Marco Via Il Novembre, 57
- Scuola secondaria I grado "F. Halbherr" Corso Verona, 129
- Succursale "Halbherr" - ex Edili Via Benacense, 27

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO NORD

- Scuola secondaria I grado Negrelli Corso Bettini, 67
- Scuola primaria "Gandhi" Via Puccini, 22
- Scuola primaria Noriglio Via Romani

ISTITUTO COMPRENSIVO ISERA – ROVERETO

- Scuola secondaria I grado "A. Degasperi" Viale Vittoria, 43
- Scuola primaria "F.lli Filzi" Via Unione, 23

Scuola civica

- *Scuola musicale R. Zandoani Corso Rosmini, 78*

2. L'appaltatore dovrà pertanto garantire come descritto nel proseguo del presente Capitolato una tempestiva presenza, in occasione degli eventi metereologici nevosi e similari, nel contesto degli spazi scolastici e nelle zone limitrofe. Nell'ambito del presente appalto sono altresì ricomprese le seguenti attività durante le giornate in cui le basse temperature determinano il congelamento delle superfici stradali e gli spazi pertinenziali delle scuole nonché durante i periodi in cui intervengono le precipitazioni nevose:

- coordinamento, anche con altri operatori del settore, degli interventi in prossimità dei plessi scolastici e degli asili per addivenire ad un accesso e recesso sicuro presso gli stessi stabili;
- piccole soluzioni di intervento manutentivo nella logica di garantire presidio e sicurezza alla popolazione scolastica;
- presidio pressochè costante, anche a distanza delle condizioni meteo al fine di garantire un intervento urgente per l'effettuazione delle operazioni di presalatura e/o pretrattamento delle superfici scolastiche nella logica di evitare situazioni di pericolosità per la popolazione scolastica. Tali interventi sono altresì rivolti alla fase successiva alla precipitazione nevosa per tutto il periodo necessario;
- presidio costante, anche a distanza, per garantire interventi di asporto della neve senza il preventivo preavviso dell'amministrazione. Gli interventi dovranno quindi essere dettati dalla logica "del pronto intervento" per minimizzare i disservizi concernenti l'utenza scolastica in senso lato;

- il servizio di presidio costante, anche a distanza, potrà essere esteso per ragioni di economicità e funzionalità anche ad altri spazi pubblici nel novero del Comune di Rovereto;
 - operazioni di asporto e costante pulizia degli spazi pertinenziali delle scuole per rendere costantemente fruibili gli stessi da parte delle scolaresche nella logica di ottemperare al distanziamento sociale e alle disposizioni afferenti il Covid 19.
3. Il presente appalto è in parte a corpo, con riferimento alla quota forfettaria, ed in parte a misura, con riferimento al monte ore effettuato per l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto.
 4. I prezzi di riferimento derivano dall'elenco prezzi unitari allegato al presente Capitolato di cui forma parte integrante e sostanziale.
 5. L'importo complessivo dell'appalto della prestazione di cui all'oggetto per la stagione invernale 2022-2023, ammonta complessivamente a € 19.857,90 oltre all'IVA, come risulta dal seguente prospetto:

- quota forfettaria:	€ 6.070,00
- oneri a misura:	€ <u>13.787,90</u>
Totale	€ 19.857,90
<i>di cui oneri della sicurezza</i>	€ 90,00

Il ribasso offerto si applica solamente sulla quota forfettaria di **€ 6.070,00** oltre IVA.

6. Possono concorrere all'affidamento del servizio i soggetti interessati in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
 - b) certificato di iscrizione alla CCIAA per l'esercizio di lavoro per conto terzi o categorie coerenti all'oggetto dell'appalto o come coltivatore diretto singolo o associato;
 - c) possesso di idonea attrezzatura necessaria per l'espletamento del servizio regolarmente collaudata e certificata;
 - d) adeguata polizza assicurativa responsabilità civile specifica per l'espletamento del servizio;
 - e) perfetta conoscenza dei luoghi e delle situazioni che si possono venire a creare nelle zone di intervento.
7. Con il corrispettivo a corpo viene remunerata la disponibilità continuativa, per tutta la stagione invernale al servizio, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, festivi compresi. Con il corrispettivo a misura viene remunerata l'effettiva attività sul territorio comunale a seguito di precipitazioni o a chiamata dell'Amministrazione.

Art. 2 – Durata del contratto

1. Il servizio avrà inizio da **lunedì 6 novembre 2023 e terminerà il lunedì 1 aprile 2024.**

2. La stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

Art. 3 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. I prezzi offerti dall'impresa si intendono remunerativi di ogni spesa generale e particolare: tali prezzi sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
3. Non verrà accordato alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso del servizio.

Art. 4 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 5 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 6 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La ditta aggiudicataria provvede alla fatturazione delle prestazioni eseguite in ogni singolo anno solare. Verranno quindi emesse due fatture, una afferente il periodo "novembre dicembre 2023", una inerente il periodo "gennaio febbraio marzo aprile 2024".
2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della L.P. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni, come specificatamente disposto dall'art. 6 comma 2 della Legge provinciale 10 luglio 1990 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 8 – Dispositivi di localizzazione satellitare GPS

1. Per assicurare un efficiente e puntuale coordinamento dei veicoli operativi, impiegati nel servizio di trattamento preventivo e sgombero neve, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di disporre la fornitura a proprie spese, sui mezzi messi a disposizione dall'appaltatore, di un sistema satellitare "GPS" per la localizzazione dei veicoli. In tal caso l'appaltatore è obbligato ad accettare l'utilizzo di dette apparecchiature o quant'altro simile.
2. A tal fine tutti i mezzi dell'appaltatore utilizzati per il servizio di trattamento preventivo e sgombero neve dovranno essere dotati di presa da 12V, indispensabile per caricare la batteria dei dispositivi satellitare "GPS" (che non richiedono alcuna installazione sul mezzo). Nel caso di mezzi non dotati di presa accendisigari, l'appaltatore dovrà provvedere a renderla disponibile ed installarla.
3. Per esigenze di continuità del sistema operativo di gestione, il dispositivo di localizzazione GPS dovrà essere mantenuto funzionante con continuità, durante tutte le attività connesse al servizio di trattamento preventivo e sgombero neve. Nella eventualità in cui il **dispositivo GPS non risulti attivo** durante lo svolgimento delle attività contrattuali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare **penali come di seguito disciplinato all'art 15.**

4. Durante i periodi di svolgimento del servizio, il sistema GPS rileverà, con una frequenza minima indicata e stabilita dall'Amministrazione comunale, la posizione e le attività dei veicoli operativi impegnati negli interventi nelle aree scolastiche.
5. I dati rilevati saranno trasmessi ad una centrale di controllo, nella quale, con appositi software gestionali, saranno trattati, per fornire i rapporti di sintesi giornaliera/settimanale/mensile degli interventi dei singoli veicoli operativi, con riferimento alle ore di lavoro, ai chilometri percorsi e al funzionamento delle attrezzature in monitoraggio. **Tale rapporto varrà quale sistema di contabilizzazione del servizio effettivamente prestato.**
6. Resta a carico dell'Amministrazione comunale l'onere per la fornitura dei dispositivi e delle attrezzature hardware e software necessarie alla gestione del sistema. Alla conclusione dell'appalto, **entro 20 gg naturali i dispositivi suddetti dovranno essere riconsegnati alla stazione appaltante.**
7. In caso di malfunzionamento del dispositivo, questo verrà sostituito senza nessun costo. In caso invece di rottura del dispositivo causata da utilizzo fraudolento, sarà addebitato all'appaltatore l'intero costo del dispositivo medesimo (euro 200,00.- oltre I.V.A.).

Art. 9 – Subappalto

1. Non è ammesso il subappalto, vista l'omogeneità delle lavorazioni oggetto del presente servizio, nonché la non necessità di particolari specializzazioni.

Art. 10 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 11 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.

Art. 12 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare ed a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'Appaltatore è tenuto a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, attenendosi a quanto disposto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. per evitare danni alle persone, animali e cose. L'appaltatore, pur adottando tutte le misure necessarie alla tutela della sicurezza, qualora si verificasse la presenza di utenti o di altre imprese (comprese squadre operaie dell'Amministrazione comunale) all'interno dell'area oggetto di intervento, avrà l'obbligo di sospendere le operazioni eventualmente in atto fino a quando la zona non sia libera da persone e/o imprese e/o comunque siano rispettate le distanze di sicurezza. L'appaltatore dovrà in ogni caso osservare scrupolosamente quanto previsto nel D.U.V.R.I. L'Appaltatore è tenuto a richiamare, ovvero sostituire, su segnalazione o richiesta motivata del Comune, i dipendenti che trascurassero il servizio e/o la sicurezza. Le segnalazioni e le richieste del Comune sono vincolanti per l'Appaltatore.
5. L'Appaltatore dovrà rispettare le leggi e i regolamenti sull'assunzione, sulla tutela, sulla protezione, sull'assicurazione e sull'assistenza dei lavoratori.
6. **All'atto della firma del contratto l'Appaltatore dovrà indicare il nominativo con recapito di telefonia mobile di un referente che dovrà tenere i contatti con il Comune per tutto quanto riguarda il servizio in oggetto.**
7. Nell'espletamento del servizio l'Appaltatore dovrà osservare tutte le norme di sicurezza di cui al "documento di valutazione dei rischi interferenziali", allegato al presente

capitolato.

8. Entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione del vincitore risultante dal verbale di aggiudicazione, l'affidatario dovrà, inoltre, consegnare all'ente appaltante il documento di valutazione dei rischi ex art. 28 del D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi di quanto indicato nell'allegato XV punto 3) del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii. e contenente gli elementi di cui all'allegato XVII del medesimo.
9. L'appaltatore dovrà nominare, all'atto della consegna del piano delle misure di sicurezza dei lavoratori, il direttore tecnico della ditta responsabile del rispetto del piano, che avrà funzioni di direttore per conto dell'assuntore; detto direttore avrà il dovere di provvedere, dal punto di vista tecnico, all'esecuzione delle prestazioni organizzando l'attività necessaria a tale scopo e quella ad essa collegata così da garantire la sicurezza e l'incolumità sia degli addetti ai lavori sia di coloro che, estranei ad essi, possano comunque risentire effetti a causa del loro svolgimento.
10. La prestazione dei servizi manutentivi dovrà ottemperare alle norme di sicurezza sul lavoro dettate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.; a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le principali misure di sicurezza che, nella fattispecie, dovranno essere attentamente considerate dall'appaltatore:
 - le macchine e le attrezzature dovranno essere conformi alla direttiva specifica CE e alla direttiva macchine secondo le disposizioni di legge vigenti;
 - i lavoratori dovranno essere dotati dei DPI minimi previsti dalla normativa vigente;
 - i dispositivi di sicurezza presenti sulle macchine non possono esser rimossi, neanche temporaneamente;
 - la macchina deve essere dotata di dispositivo contro la proiezione dei materiali;
 - garanzia della distanza di sicurezza di lavoro da altre persone;
 - obbligo di adottare i provvedimenti consigliati dalla normativa per diminuire l'intensità dei rumori e delle vibrazioni dannose al lavoratore (cfr. D.L. 277/91 art. 38 e ss. E D. Lgs. 81/08);
 - ogni gruppo di lavoro dovrà essere fornito di pacchetto di medicazione;
 - il titolare della ditta o suo delegato dovrà verificare che il personale sia sempre dotato dei D.P.I. e che le attrezzature impiegate siano efficienti e rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - obbligo di predisporre e mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre i rischi di investimento indotti dalla presenza dei mezzi necessari allo svolgimento delle operazioni manutentive, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.; l'appaltatore dovrà in ogni caso sempre assicurarsi che durante il movimento dei mezzi all'interno delle aree oggetto di intervento le vie di percorrenza siano libere;
 - obbligo di osservare le indicazioni/prescrizioni previste nel D.U.V.R.I. predisposto

per l'espletamento del presente servizio.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, titolare del trattamento è il Comune di Rovereto, e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 14 – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura di qualunque danno causato durante l'esecuzione del presente appalto.
5. La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 900.000,00.
6. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
7. A tale riguardo deve essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 750.000,00 per sinistro con il limite di Euro 500.000,00 per persona.
8. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

Art. 15 – Penali

1. Qualora l'appaltatore si presenti sul luogo stabilito dal personale comunale o delegato per l'inizio delle operazioni **oltre il termine massimo di un'ora**, o da quanto offerto in

fase di gara, dalla chiamata da parte del referente il servizio sarà applicata una penale pari ad euro 200,00.- (duecento/00) che verrà reiterata per ciascuna ora (o frazione di ora) di ritardo rispetto a tale termine per il disservizio;

2. qualora l'appaltatore **non risponda alla chiamata** (al numero telefonico di servizio appositamente comunicato) effettuata per almeno n° 2 volte consecutive ad intervallo di minimo circa 10 minuti primi, si riterrà interrotto temporaneamente il servizio e verrà applicata una penale di euro 100,00.-, (cento/00);
3. l'Amministrazione comunale si riserva di intervenire, ricorrendo se del caso all'opera di terzi, qualora si verificassero circostanze di pericolo **dovute ad incuria o lentezza** da parte dell'appaltatore, con addebito di spesa ed applicazione di penale all'appaltatore di euro 200,00.- (duecento/00) ogni qual volta ciò venga riscontrato dal personale comunale o delegato;
4. nel caso che per motivi dipendenti dall'appaltatore lo sgombero neve non sia proprio effettuato, sarà applicata, di volta in volta, una penale pari ad euro 500,00.- (cinquecento/00), oltre a quanto stabilito al comma 3; analoga penale potrà essere applicata se il **dispositivo GPS non risulti attivato** senza che sia pervenuta eventuale segnalazione preventiva e conseguente autorizzazione da parte dell'Amministrazione;
5. per ogni giorno naturale e consecutivo di **ritardo per la consegna dei dispositivi GPS** a fine servizio (marzo 2024) si applicherà una penale giornaliera di euro 20,00.- (venti/00).;
6. nel caso l'appaltatore non sia in grado per qualsiasi motivo di prestare il richiesto servizio, lo stesso verrà espletato, compatibilmente con l'andamento degli altri interventi, da altra ditta con conseguente addebito della spesa derivante, all'appaltatore in difetto.
7. qualora l'appaltatore dia disdetta prima della scadenza prevista nel presente disciplinare, allo stesso verrà decurtata la quota forfetaria in proporzione giornaliera al reale impegno temporale non prestato, oltre alla penale fissa pari a euro 500,00.- (cinquecento/00) da recuperarsi da quanto complessivamente ancora dovuto.
8. tutti gli oneri derivanti da quanto previsto nel presente articolo verranno detratti d'ufficio da quanto già maturato o da quanto dovuto per quota fissa forfetaria e ricompreso nell'importo complessivo contrattuale .
9. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa

inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 17 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 19 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Art. 20 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a

qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Rovereto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 21 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 22 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 23 – Comunicazioni

1. Nella logica di garantire massima flessibilità e immediatezza degli interventi le comunicazioni tra soggetto appaltatore ed Amministrazione comunale, in termini preferenziali, dovranno essere effettuate e svolgersi mediante telefonate o sistemi informatici e telematici evitando per quanto possibile risvolti cartacei e comunicazioni tradizionalmente intese. In questa prospettiva alla ditta aggiudicataria potrà essere richiesto di segnalare preventivamente all'Amministrazione comunale, anche mediante messaggi telefonici, e.mail, messaggi "WhatsApp" o d'altro, gli interventi che andrà ad eseguire. Di contro l'Amministrazione comunale potrà effettuare richieste di intervento, osservazioni, reclami e quant'altro necessario è ritenuto indispensabile per una buona

gestione del contratto mediante analoga strumentazione informatica e messaggistica. Appare evidente che queste metodiche comunicative hanno il pregio della assoluta flessibilità e immediatezza garantendo nel contempo la loro puntuale tracciabilità. Grazie alle performance oggi raggiunte dai sistemi di comunicazione informatica, la messaggistica che l'Amministrazione comunale invierà alla ditta assume un ruolo di assoluta formalità e dovrà essere evasa in tempi celeri. In termini puntuali la messaggistica potrà interessare l'evidenza di lavorazioni non condotte nel rispetto delle norme di capitolato, ritardi nella realizzazione di qualche operazione, osservazioni pervenute dall'utenza e da altre similari.

Comunque, la scrivente Amministrazione comunale, qualora dia corso a segnalazioni anche mediante messaggistica al fine di garantire il rispetto delle condizioni di capitolato, è chiamata ad applicare le penali previste dall'art.14 del presente capitolato speciale d'appalto.

Al fine di facilitare tali comunicazioni la ditta dovrà fornire all'Amministrazione comunale uno o più numeri telefonici al fine di consentire alla scrivente di poter interfacciarsi con l'impresa aggiudicataria in tempo reale.

Art. 24 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.